

**Gli ufficiali giudiziari hanno diritto all'assicurazione kasko e infortuni connessa all'uso del mezzo proprio**

\*\*\*\*

Gli Ufficiali Giudiziari di Pisa, sulla scorta di una analoga iniziativa assunta dagli Ufficiali Giudiziari di Milano, nell'ormai lontano 2002 introdussero un giudizio innanzi al Tribunale di Pisa, Sez. lavoro, al fine di vedersi riconosciuto il diritto alla stipula, ad opera del Ministero della Giustizia, di apposita polizza assicurativa *“rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto”* (art.16 d.p.r. 44/90 e, conforme, art. 16 CCNL del 16.05.2001 integrativo CCNL comparto Ministeri del 16.02.1999).

La domanda trova fondamento nelle previsioni di contratto collettivo. In particolare, sia il d.p.r. 44/90 (regolamento che recepiva un accordo collettivo sulla scorta della previgente legge quadro sul pubblico impiego n. 93/83) che il contratto integrativo del 16 maggio 2001 prevedono l'obbligo per l'amministrazione di stipulare una tale polizza. Vi è tuttavia una differente formulazione delle norme contenute nei due testi di origine contrattuale. L'art. 16 del d.p.r. 44/90 stabilisce che *“le amministrazioni sono tenute a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio”*. L'art. 16 del CCNL 16 maggio 2001, afferma che *“le amministrazioni stipulano una apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti fuori dalla sede di servizio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio”*.

Il Tribunale di Milano, Sez. lavoro, con la sentenza n. 1298 del 7 maggio 2001, accoglieva il ricorso, respingendo le argomentazioni dell'amministrazione resistente. Quest'ultima intendeva far leva sul fatto che per gli ufficiali giudiziari lo spostamento dalla sede costituisce modalità normale di lavoro, mentre la norma contrattuale sarebbe esclusivamente riferita al personale stanziale che, eccezionalmente, è chiamato a svolgere servizio fuori dal proprio ufficio. Rilevava il Tribunale come *“il fatto che essi [gli ufficiali giudiziari, n.d.a.] usino abitualmente e quotidianamente il mezzo proprio e non soltanto occasionalmente non è certo motivo per non applicare loro le norme [...] l'abitudine dell'uso rende ancor indispensabile, sul piano statistico, l'assicurazione in questione”*.

Nel frattempo il d.p.r. 44/90 era stato sostituito dal nuovo contratto integrativo il quale, come si è visto, invece che di “*missioni o adempimenti fuori dall’ufficio*” parla di “*trasferte o adempimenti fuori dalla sede di servizio*”. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza 11 giugno 2002, n. 353, rovesciava la decisione di primo grado, ritenendo che la “sede di servizio” per gli ufficiali giudiziari coincida con l’intero circondario cui afferiscono gli UNEP e quindi con l’intero ambito territoriale ove gli ufficiali giudiziari svolgono abitualmente la loro attività. La copertura assicurativa, secondo questa prospettiva, spetterebbe solo per il caso di spostamenti fuori dal circondario. La Corte ha poi attribuito alla norma contrattuale del 2001 valore interpretativo anche di quella di cui al d.p.r. 44/90. Là dove quest’ultimo si riferisce ad “*adempimenti fuori dall’ufficio*”, il termine *ufficio* dovrebbe intendersi come “*sede di servizio*”, nell’accezione precedentemente indicata, coincidente con l’intero ambito territoriale di competenza dell’UNEP e non piuttosto come *edificio*, secondo l’accezione di cui all’art. 133 del d.p.r. 1229/59.

La Corte di Cassazione ha cassato la decisione di appello e deciso la causa nel merito, con una puntuale ed interessante esegesi del testo contrattuale (Cass. Sez. lav., 12 luglio 2004, n. 12869). La Corte ricostruisce tutte e le nozioni di cui si parla sia nell’art. 16 del d.p.r. 44/90 che nel corrispondente articolo del contratto integrativo del 2001: quella di “*missione*”, quella di “*ufficio*”, quella di “*trasferta*” e quella di “*sede di servizio*”.

Nella individuazione del concetto di “*missione*” la Corte richiama la legge 836/73 sul trattamento economico e di missione dei dipendenti statali, là dove per missione si intende lo spostamento “*fuori dalla ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 30 km.*” Il d.p.r. 44/90 parla di “*missioni*” e di “*adempimenti fuori dall’ufficio*”. Se si intendesse per ufficio tutto il circondario (o anche il vecchio mandamento), le missioni e gli adempimenti fuori dall’ufficio, dice la Corte, verrebbero a sovrapporsi: spostarsi fuori dal circondario o dal mandamento vuol dire di solito spostarsi per più di trenta chilometri. E’ lecito quindi pensare che ci sia voluti riferire a due fattispecie diverse: a) la missione, ovvero lo spostamento di almeno 30 km; b) lo spostamento all’interno del circondario (o del vecchio mandamento) nell’ambito di un raggio che può anche essere inferiore ai 30 km. L’ufficio quindi, è la sede dell’edificio e non il territorio di competenza.

Il CCNL del 2001 non si riferisce più alle missioni, ma agli adempimenti fuori dalla sede di servizio e alle trasferte. Ammesso che la sede di servizio coincida con il territorio di competenza, occorre esaminare la nozione di *trasferta*, la quale, a norma dell’art. 133 del d.p.r. 1229/59, è costituita dall’attività svolta “*fuori dall’edificio ove l’ufficio ha sede*”. In buona sostanza, là dove si parla di trasferte, come nel contratto integrativo, e là dove si parla di adempimenti “fuori

dall'ufficio", come nel d.p.r. 44/90, si dice la stessa cosa. Agli ufficiali giudiziari spetta quindi, per la loro attività ordinariamente svolta sul territorio di competenza, l'invocata copertura assicurativa.

\*\*\*\*

Il Tribunale di Pisa (*Trib. Pisa, Sez. lav., 21 agosto 2006, n. 502*) ha richiamato e fatto proprio l'orientamento della Cassazione. La particolarità di questa sentenza sta tuttavia in ciò: il Tribunale non ha ritenuta necessaria una specifica prova dell'autorizzazione agli ufficiali giudiziari all'utilizzo del mezzo proprio. Altrove, ove controversie simili sono state instaurate, si è ricorsi all'espedito di richiedere al Presidente del Tribunale una espressa autorizzazione in tal senso, magari con la minaccia di svolgere altrimenti il servizio a piedi, il che è come dire smettere di svolgerlo. Il Tribunale di Pisa ha invece saggiamente ritenuto che l'uso del mezzo proprio da parte degli ufficiali giudiziari costituisca "*fatto notorio*".

La decisione del Tribunale è passata in giudicato ma è rimasta ineseguita. Al fine di ottenerne l'esecuzione i ricorrenti hanno proposto giudizio di ottemperanza al Consiglio di Stato, il quale si è favorevolmente pronunciato con la sentenza n. 1549 del 10 aprile 2008, nominando il Direttore Generale degli Affari Generali e del Personale quale *commissario ad acta* perché provvedesse coattivamente alla stipula della polizza in caso di persistente inadempienza del Ministero nei trenta giorni successivi alla notifica della sentenza.

La decisione del Supremo organo di giustizia amministrativa ha finalmente destato l'amministrazione, la quale, con apposita nota, ha richiesto al Presidente di Corte di Appello di Firenze che provvedesse ad estendere "*in favore dei soli ricorrenti la copertura assicurativa attualmente prevista con Polizza KASKO 166/700215 e con Polizza INFORTUNI 166/700216 stipulate con Assitalia per il personale inviato in missione e autorizzato all'uso del mezzo proprio*" (nota prot. n. 1633 – 1916/BLS/1631 del 19 maggio 2008, a firma del Direttore Generale dr. Belsito).

Un lungo tragitto, come si vede, per giungere all'auspicato riconoscimento del diritto. Nel frattempo alcuni dei ricorrenti sono stati persino collocati a riposo e della vittoria giudiziaria non possono più fruire. Resterebbe da chiedersi cosa ne è di quanti, privi della copertura assicurativa, abbiano subito danni o infortuni cui hanno dovuto far fronte con i propri mezzi. Verosimilmente, se quello alla copertura assicurativa è un diritto soggettivo (come è indiscutibile che lo sia, almeno sulla base di un accertamento giudiziale divenuto inoppugnabile) non potrebbe escludersi che gli stessi possano proporre, ora per allora, una domanda di risarcimento del danno per aver colpevolmente omesso l'amministrazione di stipulare la polizza in loro

favore. Rimarrebbe da verificare, ma non è approfondimento che può farsi in queste brevi note, se possa in tal caso configurarsi una “colpa” dell’amministrazione o se invece l’elemento soggettivo deve escludersi in forza di un’incertezza normativa, risolta soltanto all’esito di una interpretazione giurisprudenziale.

Pisa, 16 luglio 2008.

Germano Scarafiocca  
(avvocato del Foro di Pisa)